



COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO

Provincia di Lodi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 / 07/07/2022

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n°470 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” che all’art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla limitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000” il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D.Lgs. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l’informazione al pubblico;

Richiamate le note di ATS Milano Città Metropolitana, pervenute in data 24/05/2022, agli atti di protocollo n°3755 e n° 3739, da cui si evince che:

- i Navigli e i canali, per natura intrinseca e come previsto dalla legge (art. 1 comma 3 e 4 D.Lgs. 116/2008), non sono corpi idrici superficiali destinabili alla balneazione, ma manufatti idraulici destinati ad altri usi (irriguo, industriale, navigazione, produzione forza elettromotrice);
- i fiumi Adda, Lambro, Olona, Po e Seveso vengono classificati come non balneabili;
- è possibile che nelle acque di cui sopra, vi recapitino alcuni scarichi singoli e/o collettivi di acque reflue civili ed industriali che per tipologia, secondo quanto riportato in letteratura (Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2020), potrebbero risultare contaminate dal SARS-COVID-19;
- spetta al Comune l’emanazione del divieto permanente alla balneazione, il cui contenuto deve essere divulgato e messo a disposizione con tempestività al pubblico;
- le zone interdette alla balneazione devono essere adeguatamente segnalate e circoscritte, a maggior ragione in considerazione dell’attuale situazione correlata alla pandemia da COVID-19;

Premesso che sul territorio comunale è presente:

- Fosso cavo ricompreso nel RIM di competenza comunale;

Considerato necessario, alla luce di quanto sopra ed allo scopo di prevenire possibili incidenti o annegamenti da parte di chi utilizza in maniera impropria i suddetti canali:

- emettere il provvedimento di divieto di balneazione per l’anno 2022;
- divulgare e mettere a disposizione del pubblico il contenuto del provvedimento;

Visto l’art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

Visto art. 50, comma 5 del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 e art. 117 del D.Lgs. n°112 del 31 marzo 1998;

ORDINA

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE

per i motivi espressi in premessa e che qui s’intendono integralmente richiamati

NEL FOSSO “CAVO” APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE (RIM), NEI TRATTI CHE SCORRONO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO

AVVERTE CHE

fatto salvo eventuali illeciti di natura penale, l'inosservanza alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6bis della Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 2.05.2008 n. 92

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune, sul sito web del Comune e sui canali di informazione istituzionali.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- all'Unione Nord Lodigiano, protocollo interno;
- ad ATS Milano Città Metropolitana, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, via Statuto, 5 – 20121 Milano (MI), PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
- al Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale www.salute.gov.it
- alla Prefettura di Lodi per opportuna conoscenza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Lodi ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione

Il sindaco
Luca Ferrari / Arubapec S.p.a.
(sottoscritto digitalmente)